

*Sentenza, Tribunale di Ferrara, Giudice Maria Marta Cristoni del 15.10.2021 n. 669*  
[www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERRARA  
SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice Maria Marta Cristoni ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. xxxx/2020, promossa da:

**CLIENTE**

**ATTORE**

contro

**BANCA**

**CONVENUTO**

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 27-5-2021.

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

La **CLIENTE** ha convenuto in giudizio la **BANCA** chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "In via principale:

- accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia delle clausole contrattuali dei rapporti di conto corrente n. xxxx e n. xxxx, inerenti i tassi d'interesse ultralegali, per violazione degli artt. 1419 c.c. e 117, quarto comma, TUB, ovvero inerenti alle altre condizioni economiche per violazione del T.U.B. e degli artt. 1283, 1284, 1346, 1815, 1418 c.c., 120 TUB, 644 c.p., della L. n. 108/1996, nonché dell'art. 2-bis della L. 2/2009; e per l'effetto, ordinare la rideterminazione del saldo del c/c n. xxxx (sul quale il c/c n. xxxx giroconta le competenze) e condannare, la banca convenuta a computare a credito della Società sul conto corrente portante n. 1897-7 le partite indebitamente applicate per la somma complessiva di Euro 349.983,05, o la diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione

- condannare la convenuta al risarcimento del danno da inadempimento che si quantifica in via equitativa in € 10.000,00, ovvero nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia.

In subordine: - qualora non dovesse essere accertata l'usura nei termini specificati in narrativa, accertare e dichiarare l'inefficacia delle modifiche unilaterali, sfavorevoli per l'attrice delle condizioni economiche apportate unilateralmente dalla convenuta sul c/c n. xxxx e sul c/c n. xxxxx, nonché l'errata applicazione in concreto delle condizioni economiche pattuite, per violazione degli artt. 118 T.U.B., 1346 e 1815 c.c., 644 c.p., della L. n. 108/1996 e dell'art. 2-bis della L. 2/2009 e, per l'effetto, e per l'effetto condannare la Banca al riaccredito sul c/c portante n. 1897-7 di tutte le somme che dovessero essere accertate in corso di causa e a seguito di consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, anche a seguito di apposita CTU;

- condannare la convenuta al risarcimento del danno da inadempimento che si quantifica in via equitativa in € 10.000,00, ovvero nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia.

In via ulteriormente gradata

- qualora non dovesse essere accertata la pattuizione di commissioni di massimo scoperto e di tassi ultralegali, accertare e dichiarare l'illegittima applicazione di interessi usurari, anatocistici, di tassi di interesse creditorî e debitorî decisi e modificati unilateralmente e indebito arricchimento e l'inefficacia

*Sentenza, Tribunale di Ferrara, Giudice Maria Marta Cristoni del 15.10.2021 n. 669*

di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi sui c/c e per l'effetto condannare la **BANCA** al riaccredito sul c/c portante n. xxxxx (sul quale il c/c n. xxxxx giroconta le competenze) di tutte le somme che dovessero essere accertate in corso di causa e a seguito di consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, anche a seguito di apposita CTU.

- condannare la convenuta al risarcimento del danno da inadempimento che si quantifica in via equitativa in € 10.000,00, ovvero nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia.

In ogni caso condannare la **BANCA** al pagamento di spese, diritti e onorari del giudizio, oltre rimborso forfettario delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.”.

Si è costituita la **BANCA** chiedendo il rigetto delle domande attoree per le ragioni esposte in comparsa di costituzione e risposta.

Nel merito, occorre preliminarmente rilevare che i contratti di conto corrente (e di affidamento) in atti, sottoscritti dalle parti, recano le singole condizioni economiche pattuite, i tassi di interesse, le spese, le commissioni e le valute applicati ai rapporti (docc. 14,19, 20 convenuto).

La generica eccezione di indeterminatezza dei tassi, delle spese e commissioni (CMS), regolarmente pattuiti per iscritto e mai contestati da parte attrice durante il rapporto contrattuale, non può pertanto trovare accoglimento. L'oggetto del contratto risulta infatti determinato (o comunque determinabile).

L'eccezione omessa, o erronea, indicazione in contratto dell'IsC o del Taeg non incide inoltre sulla determinabilità dei tassi di interesse (che risultano nella specie regolarmente pattuiti per iscritto) o sulla validità dell'intero contratto né comporta l'applicazione del Taeg sostitutivo previsto dall'art. 125 bis Tub (o art. 124 TUB nel testo previgente).

Gli interessi sostitutivi non possono trovare applicazione infatti nel caso di contratti conclusi con soggetti che non siano consumatori, in quanto la delibera CICR del 4 marzo 2003 ha previsto l'inserimento dell'IsC nell'ambito della pubblicità precontrattuale, senza però prevedere alcuna sanzione in caso di violazione. La società attrice non ha allegato né dimostrato di aver agito in veste di consumatore.

I commi 4 e 7 dell'art. 117 TUB prevedono poi la sanzione della nullità solo in caso di mancata indicazione del tasso debitore e ciò non può essere esteso analogicamente all'IsC, che non è un tasso debitore, ma è solo un indice equivalente.

E' inoltre onere del correntista che agisca per l'accertamento negativo del credito dell'istituto bancario (con richiesta di rideterminazione del saldo passivo di conto corrente a fronte di dedotte nullità parziali) o per la ripetizione dell'indebito, come nel caso di specie, produrre gli estratti conto completi relativi all'intero rapporto contrattuale così da consentire l'esatto accertamento dei prelievi e versamenti che hanno determinato il saldo passivo (Cass. n. 9365/2018, Cass. n. 28945/2017).

La documentazione contabile prodotta da parte attrice risulta, invece, incompleta in relazione ai conti correnti in oggetto, accesi entrambi in data 07/12/2006 (docc. 1 e 2 attore).

Parte attrice non ha prodotto infatti gli estratti di conto corrente dall'inizio dei due rapporti ed anche con riferimento all'arco temporale per il quale è stata allegata la relativa documentazione la stessa non risulta completa e, pertanto, in mancanza di continuità, la richiesta CTU risulta inammissibile poiché condurrebbe a risultati sommari e inattendibili, posto che parte attrice non ha fornito idonei elementi di prova per ricostruire i periodi non documentati dagli estratti conto in atti.

*Sentenza, Tribunale di Ferrara, Giudice Maria Marta Cristoni del 15.10.2021 n. 669*

Sulle singole nullità parziali dedotte da parte attrice e in particolare sull'anatocismo, si osserva in ogni caso quanto segue.

I conti correnti accessi in data 07/12/2006 prevedono (art. 11 e documento di sintesi - doc. 1 e 2 di parte attrice) la chiusura trimestrale con pari periodicità, in conformità alla delibera Delibera CICR del 09/02/2000. E' stabilita in contratto la capitalizzazione, al pari dell'interesse debitore, anche dell'interesse creditore.

Come rilevato da parte convenuta, e non contestato in modo specifico da parte attrice, in considerazione di un ridotto tasso attivo riconosciuto al cliente, lo sviluppo della formula di matematica finanziaria per il calcolo del TAE dimostra come, partendo da un TAN pari a 0,015%, si ottiene, applicando la capitalizzazione trimestrale, un TAE che espresso in valore assoluto differisce dal TAN mentre espresso in percentuale assume lo stesso valore di 0,015%.

Quanto all'asserita pattuizione di interessi usurari in relazione ai rapporti di conto corrente in oggetto, secondo l'orientamento ormai consolidato della Cassazione, l'eventuale superamento del tasso soglia di periodo deve verificarsi innanzitutto, in ordine agli interessi pattuiti in contratto, escludendo dunque dalla sanzione di cui all'art. 1815 co. II c.c. l'usura c.d. sopravvenuta.

Nell'ambito dei rapporti in esame, lo stesso perito di parte attrice (doc. 4) non ha individuato alcuna usura originaria dei tassi debitori pattuiti, limitandosi ad ipotizzare il superamento del tasso soglia solo in relazione ad alcuni trimestri.

La domanda di nullità della clausola di interessi non può pertanto trovare accoglimento.

In ordine al dedotto illegittimo esercizio dello ius variandi ad opera dell'istituto di credito si osserva che, nella specie, tale diritto è stato espressamente pattuito dalle parti, come emerge dall'art. 20 dei contratti in atti (con doppia sottoscrizione ex art. 1342 c.c.) e parte attrice ha contestato, solo genericamente, la mancata comunicazione delle variazioni ad opera della banca che emerge, di contro, dagli stessi estratti conto prodotti dall'attrice nonché dal doc. 21 di parte convenuta (vedasi ad es. estratto conto al 31/03/2009 - doc. 5 e 6 attore).

Per le ragioni esposte le domande di parte attrice non possono trovare accoglimento.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla **CLIENTE** nei confronti della **BANCA**, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- respinge le domande proposte da parte attrice;
- dichiara tenuta e condanna la **CLIENTE** alla rifusione in favore della **BANCA** delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 6.800,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Ferrara, 14 ottobre 2021

Il Giudice  
Maria Marta Cristoni

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

*Sentenza, Tribunale di Ferrara, Giudice Maria Marta Cristoni del 15.10.2021 n. 669*

EX PARTE CREDITORIS